

**Cass. civ. Sez. lavoro, 14-09-2005, n. 18202**

**Fatto Diritto P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore - Presidente

Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere

Dott. CUOCO Pietro - Consigliere

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CORDIAL DI CORMIO DOMENICO & C S.N.C., in persona del socio amministratore, legale rappresentante pro tempore, Dott. Domenico Cormio, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 168, presso lo studio dell'avvocato TANTALO Michele che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

FONDAZIONE E.N.A.S.A.R.C.O. - ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato SPALLINA Bartolo che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 6764/02 del Tribunale di ROMA, depositata il 17/04/02 R.G.N. 4343/97;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/06/05 dal Consigliere Dott. Fernando LUPI;

udito l'Avvocato AMBRUOSI per delega TANTALO;

udito l'Avvocato SPALLINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**Svolgimento del processo**

Con sentenza del 14.2.2002 il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello proposto dall'ENASARCO

nei confronti della Cordial di Cormio Domenico & C. s.n.c., avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello condannando l'appellata al pagamento di contributi e somme aggiuntive relativi a quattro rapporti di agenzia per gli anni dal 1991 al 1993. In motivazione, accertata la natura di rapporti di agenzia e non di procacciamento di affari, osservava che la mancanza di iscrizione degli agenti nell'albo non era di ostacolo alla validità dei rapporti di agenzia in quanto la norma che ne sanciva la nullità era in contrasto con la direttiva CEE n. 653 del 1986, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Conseguiva l'obbligo di assicurazione degli agenti all'ENASRCO e di contribuzione.

Propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi la Cordial ed illustrato poi con memoria; resiste con controricorso l'Enasarco.

### **Motivi della decisione**

Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1742, 1418 c.c., 9 della legge 204 del 1985, 5 della legge n. 12 del 1973, della direttiva UE 86/653 e 189 del Trattato CEE ed il vizio di motivazione, richiama una sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 6.3.2003, secondo la quale non è in contrasto con direttiva 86/653 la norma che prevedendo l'iscrizione nel registro delle imprese l'iscrizione all'albo sancisce la nullità del contratto di agenzia con agente non iscritto all'albo, incidendo la normativa comunitaria. Solo sulla validità della norma che prevede una sanzione amministrativa; ne desume che, se il rapporto Enasarco/Società ha natura privatistica, non sussisterebbe la nullità, se ha natura pubblicistica e la direttiva carattere verticale non sarebbe consentito allo Stato inadempiente opporre la nullità della normativa nazionale in contrasto con quella comunitaria.

Le censure sono infondate.

Questa Corte con sentenze n. 4817 e 12580 del 1999, n. 2627 del 2001 e 3914 del 2002, ha ritenuto la validità dei contratti di agenzia stipulati con agenti non iscritti all'albo sul rilievo che la norma che ne statuiva la nullità, art. 9 legge n. 204 del 1985, essendo in contrasto con la direttiva comunitaria n. 653 del 1986, andava disapplicata. Tali principi, confortati dalla decisione della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 30 aprile 1998 (resa nel procedimento C - 215 del 1997, Bellone e. Yokohama s.p.a.), ai sensi della quale deve ritenersi che "osta ad una normativa nazionale subordinare la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo", vanno confermati, consegue che va rigettato il motivo.

Con il secondo motivo la Cordial, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi, dell'art. 303 del divo n. 303 del 1991 e dell'art. 22 della direttiva UE n. 653 del 1986, lamenta che siano state applicate la direttiva e la legge nazionale prima del termine da esse fissato per la loro operatività.

Le censure sono fondate.

L'art. 22 della direttiva CEE del 18 febbraio 1986, n. 653 recita:

"Gli Stati membri mettono in vigore anteriormente al 1° gennaio 1990 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi ne informano immediatamente la Commissione. Queste misure si applicano almeno ai contratti conclusi dopo la loro entrata in vigore. Esse si applicano, al più tardi il 1° gennaio 1994, ai contratti in corso.

2. A decorrere dalla notifica della presente direttiva gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di carattere legislativo, regolamentare o amministrativo che adottano nel campo della presente direttiva.

3. Tuttavia per quanto concerne l'Italia ed il Regno Unito, la data del 1° gennaio 1990 di cui al paragrafo 2 è sostituita dal 1° gennaio 1994.

Per quanto concerne l'Italia tale data è sostituita dal 1° gennaio 1993 per gli obblighi derivanti dall'articolo 17." L'art. 6 del divo n. 303 del 1991 stabilisce: "1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui all'art. 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1993".

Non riguardando la causa questioni concernenti l'indennità di cessazione del rapporto, per le quali l'efficacia della nuova normativa è anticipata al 1993, si osserva che la direttiva comunitaria e la legge nazionale limitano la loro operatività a decorrere dal 1° gennaio 1994. Conseguentemente per i rapporti di agenzia in oggetto, anteriori a tale data, era ancora operante l'obbligo di iscrizione nell'albo degli agenti stabilito dalla legge n. 204 del 1985 e che, essendo non controversa la mancata iscrizione degli agenti per i quali sono richiesti i contributi con la conseguente nullità dei rapporti di agenzia, la sentenza impugnata ha falsamente applicato le norme sopra trascritte ritenendo dovuta la contribuzione previdenziale anteriormente al 1° gennaio 1994 e va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda dell'ENASARCO. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda dell'ENASARCO. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2005.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2005